



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 172172

Rif.:

Allegati:

Roma, 17 dicembre 2009

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del
Direttore SEDE

Alle Direzioni Centrali SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo, 22 - 00185 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale
LORO SEDI

All' Autorità per l' energia elettrica ed il gas
fax n. 02.65565266

Al Gestore Mercato Elettrico S.p.A.
fax n. 06.80114392

Al Gestore del Sistema Elettrico S.p.A
fax n. 06.80114712

Alla TERNA S.p.A.
fax n. 06-83138154

All' Acquirente Unico S.p.A.
fax n. 06-80134191

Alla Confindustria
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it

All' E.N.I. S.p.A.
fax n. 02.52051415

All' ENEL S.p.A.
fax n. 06.83058304 / 06.83055892

All'EDISON S.p.A.
fax n. 02.62227128

Alla EDIPOWER S.p.A.
fax n. 02-89039351

Alla FEDERUTILITY
fax n. 06.47865555

All'ASSOELETTRICA
fax n. 06.85356431

Alla FIRE
fax n. 06-30486449

All'APER
fax n. 02.76397608

All'Unione Petrolifera
fax n. 06.59602925

All'ANIGAS
fax n. 02.313736

Alla FEDERMETANO
fax n. 051.401317

All'ASSOGAS
fax n. 02.733342

All'ASSOGASMETANO
fax n. 1784414060

All'ANAEE
fax n. 06.5403975

OGGETTO: Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Esercizio 2009.

Si comunica che sono stati aggiornati per l'anno d'imposta 2009 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, i modelli "AD-1" e "AD-2", il software e le relative istruzioni per le dichiarazioni di consumo in oggetto.

A seguito della determinazione prot. 1493/UD del 26.9.2007, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 3.10.2006, n. 262, convertito con

modificazioni dalla legge 24.11.2006, n. 286, le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate all'Amministrazione esclusivamente in forma telematica, per il tramite del Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane, previo rilascio dell'autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it> - sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Il suddetto adempimento deve essere assolto entro il mese di marzo 2009 da parte dei soggetti indicati dagli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504.

Si evidenzia che, come l'anno precedente, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 504/1995, dovranno presentare un'unica dichiarazione di consumo per l'energia elettrica, contenente i dati dell'elettricità fornita su tutto il territorio nazionale, distinti per provincia, utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia delle Dogane ha realizzato il **software versione 2009**, per PC con sistema operativo Windows XP e per Windows 98 o successivo, che consente la redazione su file della dichiarazione di consumo, il salvataggio dei relativi dati e l'invio attraverso il sistema telematico, nonché la stampa su carta.

Il software è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it> - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni in parola, secondo le specifiche riportate negli allegati concernenti le Caratteristiche Tecniche e i Tracciati Record contenenti i dati in questione, distintamente per il settore dell'energia elettrica e per il settore del gas naturale.

Per problemi relativi al software ed al Servizio Telematico Doganale, si possono inoltrare le richieste di assistenza per il tramite del servizio "Assistenza via WEB", disponibile sulla home-page del sito internet dell'Agenzia delle Dogane, sezione "Assistenza on-line e Formazione a distanza".

In alternativa a tale servizio, ma con priorità minore di trattazione dei problemi, è disponibile il call center, raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

Il presente provvedimento, integrato dalle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni in parola, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione “Ultim’ora”.

I Signori Direttori Regionali ed Interregionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in esso contenute.

*Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2009

1. GENERALITÀ

La dichiarazione di consumo deve essere presentata dai soggetti obbligati di cui all'art. 53, commi 1 e 2, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, solo con riguardo ai quadri "A", "G" e "H", i soggetti di cui all'art. 53-bis del medesimo testo unico, potranno fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, ovvero per fornire i dati riepilogativi dell'energia elettrica trasportata.

Ciascuno dei suddetti soggetti è identificato da un "Codice Ditta" di 9 caratteri attribuito dal competente Ufficio.

Nel caso di impianto a cui siano stati assegnati due codici ditta (officina di produzione e officina di acquisto), dovrà essere indicato in dichiarazione il codice ditta dell'officina di produzione.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", in vigore dal 1° giugno 2007, è stata armonizzata l'imposizione sull'energia elettrica che, pur mantenendo la natura di tassazione al consumo, rientra tra le accise armonizzate in ambito comunitario.

Chiarimenti sulle novità introdotte nella disciplina fiscale sull'energia elettrica dal citato decreto legislativo n. 26/2007 e, in particolare, riguardo all'applicazione dei regimi agevolativi, agli adempimenti dei soggetti obbligati e degli operatori attivi nel mercato elettrico, sono stati forniti con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008.

Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o reti per il trasporto e distribuzione
- un prospetto per l'energia elettrica fornita a consumatori finali
- dodici prospetti mensili per il riepilogo dei consumi di energia elettrica (per usi propri e/o commerciali), con il dettaglio dei vari usi (fuori campo, esenti e assoggettati)
- prospetto delle rettifiche di fatturazione
- tre prospetti per la liquidazione dell'accisa, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti)

- tre prospetti per il riepilogo e saldo dell'accisa, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti), contenenti anche gli importi dei ratei mensili in acconto, per i soli tributi diretti all'erario
- tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune
- un Allegato, concernente l'elenco dei clienti agevolati.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante riveste la qualifica di venditore che fornisce l'energia elettrica in più province, andranno prodotti per ciascuna delle province interessate i seguenti prospetti:

- energia elettrica consumata in proprio e distribuita
- rettifiche di fatturazione
- liquidazione dell'accisa
- riepilogo e saldo dell'accisa
- liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale – D.L. 511/88
- riepilogo e saldo dell'addizionale comunale e provinciale – D.L. 511/88
- liquidazione dell'addizionale erariale – D.L. 332/89 (recuperi relativi ad anni precedenti)
- riepilogo e saldo dell'addizionale erariale – D.L. 332/89 (recuperi relativi ad anni precedenti)
- i tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune
- l'elenco dei clienti agevolati.

Nel caso in cui l'energia elettrica è fornita o consumata in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il "Codice Ditta".

Nei dati relativi al dichiarante vanno indicati:

- il tipo di soggetto dichiarante, barrando la casella "Soggetto obbligato" o "Altro soggetto", in relazione all'attività svolta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 53 (soggetti obbligati al pagamento dell'accisa), ovvero dall'articolo 53-bis (soggetti non obbligati al pagamento dell'accisa, ma tenuti all'adempimento della dichiarazione riepilogativa), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504
- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "IT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri)
- la denominazione della ditta esercente l'attività tenuta all'adempimento della dichiarazione

- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2009.

Va infine indicata l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti o consumati per usi propri, rilevabili esclusivamente dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2009)
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2009)
- differenza di letture
- costante di lettura
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo)

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Il numero di cifre intere del contatore consente di individuarne il passaggio per lo zero nel corso dell'anno 2009. Deve essere, comunque, sempre fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica in officina. In caso di assenza di produzione, tutta l'energia elettrica acquistata deve essere indicata nel quadro "H"
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura totale di energia elettrica impiegata sia in usi esenti da imposta o addizionale ovvero non soggetti che in usi soggetti. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico,

ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura

- quadro “C”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da accisa
- quadro “D”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da addizionale della accisa
- quadro “E”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad accisa
- quadro “F”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad addizionale della accisa

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C”, “D”, “E” e “F” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: detti contatori vanno tutti dichiarati nel quadro “B”.

Si precisa inoltre che ciascun contatore di usi propri non promiscui dovrà essere dichiarato tanto su uno dei quadri “C” o “E”, per la accisa, quanto su uno dei quadri “D” o “F”, per l’addizionale della accisa.

Per le officine elettriche in cui i contatori di produzione rilevano anche i consumi, le letture dei contatori andranno indicate, oltre che nel quadro “A” della produzione, anche nei quadri dei consumi propri secondo le modalità appena descritte.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, ma non rilevabili direttamente a contatore, vanno dichiarati nei successivi quadri di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita – insieme ai consumi desunti dai contatori – nella colonna degli usi propri.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o forniti al consumo.

I quadri “G” ed “H” sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente. In più le aziende distributrici dovranno dichiarare, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice ditta.

Il quadro “I” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali. Il venditore compila il quadro “I”, indicando il codice ditta dell’azienda distributrice

che distribuisce l'energia per suo conto (o delle aziende distributrici che distribuiscono l'energia per suo conto, ciascuna per la propria quantità).

In riferimento ai quadri "G" e "H", se un contatore è stato dedicato, per l'intero anno 2009, alla cessione (o ricezione) di energia elettrica verso (o da) un'unica officina o rete di trasporto e distribuzione – individuata dal "Codice Ditta" – e con un'unica tipologia di cessione (o ricezione), lo stesso va riportato nel quadro con i medesimi dati richiesti per i contatori di produzione e usi propri, aggiungendo per ciascun contatore:

- tipologia di cessione (quadro "G") indicando una delle seguenti lettere:
 - "A" cessione a consorziati/consociati
 - "B" scambio o vettoriamento
 - "C" cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione

La tipologia di cessione "D", per la quale non è prevista l'indicazione di contatori, è utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali, in tale caso vanno indicati i codici ditta dei venditori e le rispettive quantità di energia elettrica distribuita.

- tipologia di ricezione (quadro "H") indicando una delle seguenti lettere:
 - "E" ricezione da consorziati/consociati
 - "F" scambio o vettoriamento
 - "G" ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione
- "Codice Ditta" dell'officina a cui viene ceduta fisicamente l'energia elettrica (quadro "G") o dalla quale si riceve fisicamente energia elettrica (quadro "H"). Solo nel caso della energia elettrica distribuita per conto terzi (tipologia di cessione "D"), il codice ditta è riferito al venditore per il quale l'energia elettrica è stata distribuita.

Gli altri quantitativi di energia elettrica ceduti (o ricevuti) alle varie tipologie di cessione (o ricezione) verso (o da) altre officine/reti, non ricadenti nel caso precedente, vanno dichiarati negli stessi quadri, omettendo i dati riguardanti i contatori e indicando esclusivamente:

- tipologia di cessione (o di ricezione) indicando la corrispondente lettera prevista
- "Codice Ditta" dell'officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria (o fornitrice) dell'energia elettrica, tranne che per la tipologia di cessione "D" del quadro "G", per la quale va indicato il codice ditta del venditore per conto del quale l'energia elettrica è stata distribuita
- quantità di energia elettrica ceduta (o ricevuta) in chilowattora (valore non negativo). Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l'energia elettrica ceduta (o ricevuta) nell'anno 2009 verso (o da) una sola officina o rete e per una sola tipologia di cessione (o ricezione).

In riferimento al quadro "I", lo stesso deve essere compilato esattamente come i quantitativi di energia elettrica del quadro "H" ricevuti senza contatore. Si ribadisce che i venditori devono indicare la sola energia elettrica fornita ai propri clienti che non fanno dichiarazione (consumatori finali), distinguendo le quantità fornite attraverso ogni azienda distributtrice mediante l'indicazione del corrispondente codice ditta.

Vanno infine riportati i quantitativi di energia elettrica ceduti (e ricevuti) in rete a (e da) altri Stati, nonché le perdite definite come somma dell'energia prodotta e dell'energia acquistata, diminuita dell'energia consumata in proprio e dell'energia distribuita.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro (ove presenti) e di tutte le quantità non rilevabili da contatore.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Devono essere riportati i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, distinti per tipologia di consumo, utilizzando i quadri "J", "L", "L-Bis", "M", rispettivamente per i quantitativi non sottoposti (quadro J), esenti in base alla normativa vigente fino al 31/05/2007 (quadro L – per eventuali recuperi relativi ad anni precedenti), esenti in base alla normativa vigente dal 1/6/2007 (quadro L-Bis), o assoggettati ad accisa (quadro M); nonché utilizzando i quadri "N" e "O", rispettivamente per indicare i consumi esenti o assoggettati ad addizionale dell'accisa.

Devono essere compilati dodici prospetti con i riepiloghi mensili dei consumi. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa.

Nella colonna dei consumi per usi propri vanno riportati sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati a partire dai contatori totalizzatori per usi promiscui, per differenza o a forfait.

I venditori, oltre ai quantitativi di chilowattora fatturati, devono dichiarare il numero delle utenze attive per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andranno prodotti i prospetti mensili per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita (o consumata) in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

I consumi devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "J": consumi non sottoposti ad accisa, successivi al 31 maggio 2007, nei casi previsti dal decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "L": consumi esenti da imposta erariale, precedenti al 1 giugno 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "L-Bis": consumi esenti da accisa, successivi al 31 maggio 2007, nei casi previsti dal decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 3, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "M": consumi assoggettati ad accisa, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni si fa distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, ancorché l'aliquota dell'imposta sia unica
- quadro "N": consumi esenti da addizionale

- quadro “O”: consumi assoggettati ad addizionale, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all’erario (utenze oltre 200 kW). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto alla provincia o all’erario. Si ricorda che l’addizionale è versata dai venditori direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza disponibile fino a 200 chilowatt, mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano tutti i versamenti della medesima addizionale sono diretti agli Enti Locali.

Le somme dei dodici prospetti mensili, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, compresi nei quadri “M” e “O”, vanno riportate nei successivi quadri di liquidazione delle imposte secondo le indicazioni fornite negli stessi.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell’apposito quadro “K”, eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, per la sola quota parte imputabile all’anno 2009, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita in una sola provincia, l’indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la stessa suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo, già vista per i rispettivi quadri del prospetto di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche “in addebito” e rettifiche “in accredito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l’aliquota applicata e l’importo risultante dal prodotto della quantità per l’aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l’eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l’accisa, quanto per l’addizionale, vanno infine riportati – con l’eventuale segno negativo – nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

7. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

I prospetti di liquidazione delle imposte sono distinti per l'accisa (quadro "P"), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "R") e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "T") (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti).

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita (o consumata) in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

I quadri presenti nei prospetti, dedicati all'accisa e alle addizionali dell'accisa, sono ulteriormente suddivisi nei rispettivi capitoli erariali di imputazione o destinatari dei versamenti, e consentono di determinare, a partire dai consumi dichiarati nel riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, i relativi importi dovuti.

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento ai quadri di energia elettrica consumata in proprio e distribuita indicati rigo per rigo, i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa ed all'addizionale; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva. In caso di una o più variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno, si utilizzeranno per i soli righe interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i chilowattora (sommatoria delle dodici mensilità) dichiarati nel rigo di riferimento del quadro di energia elettrica consumata in proprio e distribuita.

L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali, oltre ai righe relativi ai consumi, devono trascrivere, negli appositi righe previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi anno corrente, desunte dal quadro "K", nonché gli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo "arrotondamenti" l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture.

Qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

È inoltre presente, per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, un rigo "Tipologia di utilizzo non prevista nel riepilogo dei consumi", nel quale vanno riportate le fatturazioni di anni precedenti, relative a tipologie di utilizzo non più vigenti, diverse da quelle previste nel riepilogo.

I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "P": consumi assoggettati ad accisa
 - capitolo 1411/01: consumi, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, la cui imposta va versata direttamente all'erario. Solo per le province appartenenti alla Sicilia questa parte del prospetto non deve essere compilata, perché il 100% dell'imposta è versata alla regione. Per le province appartenenti alla Sardegna vanno inseriti i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa e la corrispondente aliquota, mentre il valore dell'imposta deve essere corrispondente alla quota percentuale destinata all'erario (10%). I consumi da indicare sono quelli desunti dal quadro "M"
 - versamenti alla regione: questa parte del prospetto deve essere compilata solo per i consumi nelle province appartenenti alla Sicilia e alla Sardegna. I consumi da indicare sono sempre quelli desunti dal quadro "M", anche le corrispondenti aliquote devono essere indicate per intero e, per le province appartenenti alla Sicilia, l'imposta corrisponderà al prodotto dei consumi per l'aliquota, mentre per le province appartenenti alla Sardegna, l'imposta da indicare deve essere la quota percentuale destinata alla regione (90%).
- quadro "R": consumi assoggettati all'addizionale locale D.L. 511/88
 - capitolo 1411/02: consumi fatturati dai venditori per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt e consumi dichiarati da officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, esclusi i consumi nelle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono desunti dal quadro "O"
 - versamenti ai comuni: consumi nelle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nelle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O"
 - versamenti alla provincia: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O"
 - capitolo 1415/02: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 3 lettera "e" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti
- quadro "T": consumi assoggettati all'addizionale erariale D.L. 332/89
 - capitolo 1411/03: recupero di consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per fatturazioni relative ad anni precedenti

- capitolo 1415/01: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 3 lettera "e" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti

I totali dei soli capitoli erariali di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno riportati nei successivi quadri di riepilogo e saldo delle imposte.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

I prospetti di riepilogo e saldo delle imposte sono distinti per accisa (quadro "Q"), addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "S") e addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "U") (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti).

I quadri presenti nei prospetti, relativi ai singoli capitoli erariali di imputazione, contengono i dati per il conteggio delle imposte dovute.

Ciascun quadro è dedicato al corrispondente capitolo erariale di imputazione presente nei quadri di liquidazione delle imposte. Mancano i quadri dei versamenti diretti a comuni, province e regioni, in quanto non è richiesta ai fini erariali la tenuta del conto analitico delle quote di imposta erariale di consumo e addizionali versate direttamente a comuni, province e regioni.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione vanno indicati i seguenti dati:

- *imposta liquidata* (accisa o addizionale), desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione delle imposte
- *ratei d'acconto dovuti*, di regola corrispondenti al debito d'imposta calcolato – a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2009 – sulla base dei consumi dell'anno 2008 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo diversa rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. Per la dichiarazione di consumo relativa al primo anno di attività, i ratei d'acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente
- *saldo imposta* (accisa o addizionale), definito come differenza tra *imposta liquidata* e *ratei d'acconto dovuti*:
 - se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo *conguaglio imposta a debito* (accisa o addizionale)
 - se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo *conguaglio imposta a credito* (accisa o addizionale) in valore assoluto
- *ratei mensili in acconto*, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2009. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base sarà pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si

fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2009, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata di base

- nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2010, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata di base
- nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2010, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, salvo variazione di aliquota. Alla rata di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata di base. Le altre rate (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2010, anche la rata di febbraio ("02") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, come detto per la rata di gennaio. Alla rata di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata di base. Le altre rate (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo

Si precisa che ai *ratei mensili in acconto* non dovrà essere sommato il *conguaglio imposta a debito* o sottratto il *conguaglio imposta a credito*. La somma dei dodici *ratei mensili in acconto* dovrà coincidere con l'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti risultano di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

- *totale acconti*, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righi *imposta liquidata*; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE

I prospetti dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune costituiscono un dettaglio del quadro "R".

Infatti, mentre nel citato quadro “R” vanno indicati nel loro valore complessivo i consumi e i corrispondenti importi di addizionale, nel prospetto di dettaglio gli stessi dati devono essere riportati comune per comune.

I quadri “V” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza fino a 200 kW), “W” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza oltre 200 kW) e “Z” (consumi nelle abitazioni) vanno sempre compilati nel caso in cui il dichiarante abbia consumato in proprio e/o fatturato nel 2009 energia elettrica soggetta all’addizionale, a prescindere dal fatto che il destinatario dei versamenti sia l’Erario, il Comune o la Provincia.

Ogni rigo di ciascun quadro deve contenere i dati di un comune, individuato dal codice catastale.

Per ogni comune di ciascun quadro vanno indicati:

- solo da parte dei venditori, il numero delle utenze attive al 1° gennaio dell’anno 2009
- i consumi assoggettati all’addizionale e le relative aliquote, distinti per valore della aliquota applicata
- solo da parte dei venditori, l’importo complessivo delle eventuali rettifiche di fatturazione (negativo se a credito degli utenti)
- il totale dell’addizionale riferita al comune per l’anno 2009

Alla fine di ciascun quadro deve essere indicato il totale dell’addizionale.

10. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I venditori devono compilare l’elenco dei consumatori finali ai quali forniscono l’energia elettrica per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell’utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale)
- la tipologia di utilizzo dell’energia elettrica, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione (indicando l’identificativo del quadro “J” e l’identificativo del rigo da 01 a 03, per le tipologie non sottoposte ad accisa; oppure l’identificativo del quadro “L” e l’identificativo del rigo da 01 a 14, per le tipologie esenti da accisa fino alla data del 31 maggio 2007; ovvero l’identificativo del quadro “L-Bis” e l’identificativo del rigo da 01 a 10, per le tipologie esenti da accisa dalla data del 1° giugno 2007)
- la modalità di applicazione dell’agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente non tassata (mediante l’indicazione del codice “1”), oppure se trattasi di fornitura solo in parte non tassata, specificando se è applicata in base ad una percentuale stabilita (mediante l’indicazione del codice “2” e del valore della percentuale) ovvero in base all’utilizzo di contatori (mediante l’indicazione del codice “3”)
- la data dalla quale è stata applicata l’agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa)

- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

Si fa presente che non rientrano nelle indicazioni da fornire con l'elenco clienti agevolati, le utilizzazioni di energia elettrica nelle abitazioni che usufruiscono dell'esenzione di cui al quadro "L" rigo 12 ed al quadro "L-Bis" rigo 9, in quanto non trattasi di usi promiscui o impieghi unici agevolati per i quali l'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prevede l'elenco degli utenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS NATURALE, MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2009

1. GENERALITÀ

La dichiarazione di consumo deve essere presentata dai soggetti obbligati di cui all'art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 e, solo con riguardo ai quadri "A" e "B", i soggetti di cui al comma 14 del medesimo articolo 26, potranno fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati.

Ciascuno dei suddetti soggetti è identificato da un "Codice Accisa" di 9 caratteri attribuito dal competente Ufficio.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", in vigore dal 1° giugno 2007, sono state apportate modifiche alla disciplina fiscale del gas naturale, sia riguardo agli adempimenti a carico degli operatori, sia riguardo al campo di applicazione dell'accisa.

Chiarimenti sulle novità introdotte sono stati forniti con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008, nonché con la nota protocollo n. 4436 del 24 luglio 2007.

Inoltre, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'articolo 1, commi 179 e 180, sono state apportate ulteriori modifiche al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, relativamente al gas naturale impiegato dalle Forze Armate Nazionali e, con Decreto 27 febbraio 2009, sono state mantenute fino al 31 marzo 2009 le aliquote di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, stabilite per il 2008 dal Decreto 13 febbraio 2008, tornando ad essere applicabili dal 1° aprile 2009 le aliquote d'accisa relative al gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I al citato decreto legislativo n. 504/1995, così come modificate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del ripetuto decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

La dichiarazione riunisce in un unico modello tanto le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, quanto le esigenze regionali, con i dati analitici per la determinazione dell'addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva - istituite per le sole regioni a statuto ordinario dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990 n. 398. Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per il gas naturale movimentato tra impianti (mensile e annuale)

- un prospetto per il gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (mensile e annuale)
- un prospetto per il gas naturale fatturato o impiegato (mensile e annuale)
- un prospetto per le rettifiche di fatturazione
- un prospetto per la liquidazione dell'accisa
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto
- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale regionale
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto
- un prospetto per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto
- un allegato concernente l'elenco dei clienti agevolati

Nel caso in cui il gas naturale sia stato erogato in più province, andranno prodotti per ciascuna delle province interessate i seguenti prospetti:

- metano fatturato o impiegato (mensile e annuale)
- rettifiche di fatturazione
- liquidazione dell'accisa
- riepilogo e saldo dell'accisa
- liquidazione dell'addizionale regionale
- riepilogo e saldo dell'addizionale regionale
- liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva
- riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva

Oggetto della dichiarazione è il gas naturale fatturato, quello impiegato per usi propri che non prevedono fatturazione, nonché tutti i consumi dello stesso - anche irregolari - di cui il dichiarante viene a conoscenza.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio sulla provincia individuata dal "Codice Accisa".

Nei dati relativi al dichiarante vanno indicati:

- il tipo di soggetto dichiarante, barrando la casella "Soggetto obbligato" o "Altro soggetto", in relazione all'attività svolta, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 26, commi 7, 8 e 14 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo del soggetto dichiarante (i primi 4 caratteri alfanumerici “IT00” sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri corrispondenti al “Codice Accisa” o al “Codice Ditta”)
- la denominazione della ditta
- l’ubicazione

Come periodo è prestampato l’anno di imposta 2009.

Va infine indicata l’ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. GAS NATURALE INTRODOTTO

Nel quadro, riservato ai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o prelievo.

I gestori di impianti, riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, dovranno compilare, in sostituzione del registro di carico e scarico, dodici prospetti con le introduzioni mensili di gas naturale, più un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale introdotto nullo può essere omessa.

Per l’adempimento previsto dal comma 14 dell’articolo 26 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 (dichiarazione annuale riepilogativa), può essere compilato il solo prospetto annuale.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali)
- “Codice Accisa” o “Codice ditta” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti
- “Codice Accisa” o “Codice ditta” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.
- totale metri cubi introdotti

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta (per mese e per anno) i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice Accisa del fornitore e

sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

4. GAS NATURALE ESTRATTO

Nel quadro, riservato ai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- estratto verso altri impianti (tipologia di estrazione “A”)
- estratto verso i consumatori finali per conto dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (tipologia di estrazione “B”)

In ciascun prospetto (mensile o annuale) ogni Codice Accisa o Codice Ditta (del destinatario) può essere riportato una sola volta, indicando i metri cubi complessivamente estratti nel periodo verso ciascun impianto o verso i consumatori finali.

Per la tipologia di estrazione “B”, andrà indicato il Codice Accisa dei soggetti obbligati per conto dei quali il gas naturale è stato distribuito.

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale estratto nullo può essere omessa.

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

Per l'adempimento previsto dal comma 14 dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 (dichiarazione annuale riepilogativa), può essere compilato il solo prospetto annuale.

5. GAS NATURALE ACQUISTATO

Nel quadro, riservato ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto.

I dati, mensili e annuali, richiesti sono i seguenti:

- metri cubi di gas naturale di proprietà del soggetto dichiarante
- “Codice identificativo” (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi acquistati
- “Codice identificativo” (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi acquistati

- Stato estero di provenienza e relativi metri cubi di gas naturale acquistati da fornitori extra U.E.
- totale metri cubi acquistati

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del metano acquistato nullo può essere omessa.

Per il gas naturale acquistato da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo per ciascun fornitore. Per il gas naturale acquistato da fornitori extra U.E. bisogna utilizzare un rigo per ciascuno stato estero di provenienza del prodotto. Si potranno indicare una sola volta (per mese e per anno) i metri cubi di proprietà e quelli totali.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

6. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro, riservato ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, vanno indicate, mese per mese e nel riepilogo annuale, le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale:

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita “C”)
- venduto ad altri soggetti obbligati (tipologia di vendita “D”)
- venduto ai consumatori finali (tipologia di vendita “E”)

È obbligatoria l'indicazione del Codice identificativo (codice accisa, codice ditta, partita IVA o codice fiscale) dell'acquirente per le tipologie di vendita “C” e “D”, o di quello del distributore attraverso il quale avviene la fornitura di gas naturale ai consumatori finali per la tipologia di vendita “E”.

In ciascun prospetto (mensile o annuale) la medesima tipologia di vendita può essere riportata una sola volta per ogni Codice identificativo (dell'acquirente o del distributore), indicando i metri cubi complessivi del periodo.

La compilazione dei prospetti mensili con il totale del gas naturale venduto nullo può essere omessa.

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta (per mese e per anno).

7. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andranno prodotti i prospetti mensili e il prospetto annuale per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione).

Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Devono essere compilati dodici prospetti con le immissioni in consumo mensili di gas naturale, più un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). La compilazione dei prospetti mensili con tutte le righe nulle può essere omessa.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

I consumi sono distinti in tre quadri, uno per la determinazione dell'imposta regionale sostitutiva, uno per la determinazione dell'addizionale regionale e uno per l'accisa:

- quadro "E": gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa
- quadro "F": gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche. Ove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base alle fasce climatiche, è richiesta la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce – onde consentire la corretta applicazione delle aliquote – se la provincia cui si riferisce il prospetto è interessata da due o più fasce climatiche. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro del totale gas naturale fatturato o impiegato
- quadro "G": totale gas naturale fatturato o impiegato. Detto quadro deve essere sempre compilato. Se è presente la suddivisione del gas naturale fatturato o impiegato in fasce climatiche, le singole voci devono coincidere con la somma delle corrispondenti voci alle varie fasce climatiche, per le sole righe previste in entrambi i quadri

Le tipologie di utilizzo che non prevedono il pagamento dell'accisa sono:

- usi esenti elencati nella tabella "A" del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504
- usi esenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504
- usi esenti da accisa e da imposta regionale sostitutiva
- altri usi per i quali non è dovuta l'accisa:
 - impieghi diversi da carburazione o combustione
 - usi interni di raffineria (articolo 22 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504)
 - esportazione
- usi non sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 13, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504

Per alcune tipologie per le quali è venuta meno l'esenzione o è stata introdotta una nuova agevolazione, è stato specificato il periodo di vigenza, in relazione al quale in gas naturale può essere fatturato o impiegato senza pagamento di accisa.

Tanto per gli usi soggetti ad addizionale regionale, quanto per gli usi soggetti ad accisa, i consumi risultano suddivisi alle varie tipologie di utilizzo previste dal Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni:

- usi industriali,
- usi civili tariffa T1 (fino al 31/12/2007),
- usi civili tariffa T2 per consumi fino a 250 metri cubi all'anno (fino al 31/12/2007),
- usi civili tariffa T2 per consumi oltre 250 metri cubi all'anno e altri usi civili (fino al 31/12/2007),
- usi civili per consumi fino a 120 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno,
- usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno.

Inoltre, per i soli usi civili, i consumi sono suddivisi in base alla ubicazione delle utenze. In particolare per "utenze del Mezzogiorno" si intendono quelle localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218.

Oltre alla su riportata suddivisione dei consumi, rientrano solo tra gli usi soggetti all'accisa e non anche all'addizionale regionale, le seguenti ulteriori tipologie di impiego del gas naturale:

- produzione di energia elettrica,
- autoproduzione di energia elettrica,
- autotrazione,
- usi di cantiere, motori fissi, e operazioni di campo per coltivazione idrocarburi (dal 01/06/2007),
- forniture alle forze armate nazionali.

Quest'ultima tipologia di consumo è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, tra gli usi soggetti ad accisa agevolata di cui alla tabella "A" del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), articolo 1, comma n. 179.

Nel quadro degli usi soggetti ad addizionale regionale sono previste due righe in bianco per eventuali ulteriori imposizioni regionali.

Nei prospetti mensili è richiesta, per ogni voce, la sola quantità in metri cubi.

Per i prospetti annuali va indicato anche, voce per voce, il numero delle utenze attive al 1° gennaio dell'anno 2009.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - risultanti dal prospetto annuale del quadro "E" - limitatamente agli usi esenti della tabella "A" e dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 vanno riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - dal prospetto annuale - vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo, a partire dal quadro "G" per l'accisa, e a partire dal quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole regioni a statuto ordinario). In assenza del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato a partire dal quadro "G".

8. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi soggetti ad accisa o imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa,
- addizionale regionale (per le sole regioni a statuto ordinario),
- imposta regionale sostitutiva (per le sole regioni a statuto ordinario).

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno " - " in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, viceversa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione "a debito" degli utenti e rettifiche "a credito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

Le rettifiche possono essere relative sia all'anno 2009, sia agli anni precedenti, tenendo conto di quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

9. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi, i relativi importi dovuti. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Si precisa che eventuali consumi relativi ad anni precedenti al 2008 devono essere dichiarati nel quadro "H", salvo quanto precisato nella nota n. 26912 del 3 marzo 2009, circa le fatturazioni riepilogative di conguaglio di precedenti periodi di consumo stimato, non derivanti da errori di lettura o di applicazione del regime fiscale.

I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- capitolo 1412: accisa sul gas naturale per autotrazione
- capitolo 1421: accisa sul gas naturale per combustione

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento alle voci del totale gas naturale fatturato o impiegato indicate rigo per rigo, i quantitativi di gas naturale fatturati o impiegati alle singole tipologie di utilizzo e distinti, per i soli usi civili, per ubicazione delle utenze; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota dell'accisa. In caso di una o più variazioni delle aliquote nel corso dell'anno, si utilizzeranno per i soli righe interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento del quadro annuale del totale gas naturale fatturato o impiegato.

Si ribadisce che l'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale e, per il gas naturale fornito ai consumatori finali, oltre alle righe relative ai consumi, vanno trascritti gli importi delle

rettifiche di fatturazione desunti dal quadro “H”. Inoltre, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo “arrotondamenti” deve essere indicata l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l’eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro “H”.

Qualora l’importo dell’imposta complessivamente fatturata agli utenti sia inferiore rispetto a quello derivante dalla sommatoria dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta”, vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell’accisa della corrispondente provincia.

10. RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l’indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati:

- *accisa liquidata*, desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell’accisa della corrispondente provincia
- *ratei d’acconto dovuti*, di regola corrispondenti al debito d’imposta calcolato - a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell’anno 2009 - sulla base dei consumi dell’anno 2008 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo diversa rideterminazione da parte dell’Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell’Azienda. Per la dichiarazione di consumo relativa al primo anno di attività di un soggetto obbligato, i ratei d’acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall’Ufficio competente
- *saldo accisa*, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d’acconto dovuti*:
 - se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo *conguaglio accisa a debito*
 - se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo *conguaglio accisa a credito* in valore assoluto
- *ratei mensili in acconto*, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell’anno 2010. I progressivi da “01” a “12” identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base sarà pari a un dodicesimo dell’accisa calcolata sulla base dei consumi dell’anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si fa presente che, qualora sia stata iniziata l’attività nel corso del 2009, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione

dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata di base

- nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2010, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata di base
- nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2010, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, salvo variazione di aliquota. Alla rata di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata di base. Le altre rate (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili - a partire da febbraio - fino a concorrenza totale dell'importo
- nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2010, anche la rata di febbraio ("02") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, come detto per la rata di gennaio. Alla rata di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata di base. Le altre rate (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili - a partire da marzo - fino a concorrenza totale dell'importo

Si precisa che ai *ratei mensili in acconto* non dovrà essere sommato il *conguaglio accisa a debito* o sottratto il *conguaglio accisa a credito*. La somma dei dodici *ratei mensili in acconto* dovrà coincidere con l'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti risultano di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

- *totale acconti*, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righe *accisa liquidata*; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

11. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, l'addizionale regionale dovuta. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono quelle del totale gas naturale fatturato o impiegato, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

12. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'addizionale regionale della corrispondente provincia

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

13. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

Il quadro consente di calcolare, a partire dalle quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva dovuta. Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" è analogo a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

14. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Nel caso di gas naturale erogato in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il quadro va compilato solo per le regioni a statuto ordinario.

L'*imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia

La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro è del tutto analoga a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa.

15. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per impieghi aventi diritto all'applicazione dell'aliquota per uso industriale, indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale)
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/riga dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "E" e l'identificativo della riga da 01 a 15, ovvero del quadro "G" e della riga 01)

- la modalità di applicazione dell'agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente non tassata (mediante l'indicazione del codice "1"), oppure se trattasi di fornitura solo in parte non tassata, specificando se è applicata in base ad una percentuale stabilita (mediante l'indicazione del codice "2" e del valore della percentuale) ovvero in base all'utilizzo di contatori (mediante l'indicazione del codice "3")
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa)
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).